



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)
Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198
Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

Sito: www.icvescovato.edu.it - e-mail: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it

Cig: BAA3A92E26
c.u. UFHL9B
C.F. 93037610198

METE srl
Via F.lli Magni, 2
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
ai sensi della normativa vigente del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni
Decorrenza dal xxxxx

L'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Vescovato con sede legale in Vescovato (CR) – Via Corridoni n. 1, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Dirigente Scolastico Dott.ssa **PAOLA BELLINI**, nata a Cremona (CR) il 10/12/1970, Codice Fiscale BLL PLA 70T50 D150C

e

la ditta METE srl Via F.lli Magni, 229017 Fiorenzuola d'Arda (PC) P.iva 01460740333, nella persona della Dott.ssa Mariadele Passera, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Piacenza n°2215 nata a Piacenza (PC) il 04/10/1970, C.f. PSSMDL70R44G535G E IVI RESIDENTE IN Via Saverio Bianchi 44 Piacenza (PC)

premessi che:

- a) Che l'Istituto Scolastico, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza;
- b) Che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D.Lgs 81/08;
- c) Che l'art. 40, c.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 43 c.3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- d) Che le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 7 c.6 del D.L. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.Lgs 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- e) Che non risulta in servizio presso l'Istituto scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di medico competente;
- f) Che l'Istituto ha la necessità di affidare l'incarico di Medico Competente ad un professionista qualificato ed esperto, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.;
- g) Che la dott.ssa Passera Mariadele, individuata come esperto, risulta in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 debitamente documentati, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

Il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

L'Istituzione scolastica affida alla Dott.ssa Passera Mariadele l'incarico di Medico Competente, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente alle seguenti sedi:

Scuola Infanzia di Vescovato
Scuola Infanzia di Ostiano
Scuola Infanzia di Grontardo
Scuola Infanzia di Pieve Terzagni
Scuola Infanzia di San Marino
Scuola Infanzia di Persichello
Scuola Primaria di Vescovato
Scuola Primaria di Ostiano
Scuola Primaria di Grontardo
Scuola Primaria di Pescarolo
Scuola Primaria di Ca de Mari
Scuola Primaria di Persico Dosimo
Scuola Secondaria di Vescovato
Scuola Secondaria di Levata di Grontardo
Scuola Secondaria di Ostiano

Il personale in servizio è il seguente:

n. 215 docenti n. 1 dsga n. 9 assistenti amministrativi e n. 36 collaboratori scolastici.

Art. 2 – Obblighi del medico competente

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, le seguenti attività di sorveglianza sanitaria, previste dal D.Lgs 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs.vo 106/2009:

- a. Collaborare con il datore di lavoro ed R.S.P.P., con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nella valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure di tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- b. Considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- c. Coadiuvare il datore di lavoro nella attuazione e nella valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- d. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione di rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- e. Istituire, aggiornare e custodire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Sarà da concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- f. Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione de''incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di Legge e con salvaguardi del segreto professionale;
- g. Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- h. Inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all'INAIL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

- i. Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione a tali agenti. Fornirà altresì a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- j. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione;
- k. Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se nominati), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, con particolare riguardo allo stress da lavoro correlato;
- l. Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che vorrà stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m. Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 4 – Oggetto e durata dell'incarico

Il medico competente dovrà esperire tutte le attività di competenza, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 25 – obblighi del medico competente, art. 28 oggetto della valutazione dei rischi, art. 29 modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, art. 35 riunione periodica, nonché della sorveglianza sanitaria, artt. da 38 a 42, e alle altre disposizioni di legge in materia, mettendo a disposizione la propria strumentazione per lo svolgimento dell'attività in trattazione. L'incarico avrà durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla stipula del contratto, lo stesso potrà essere prorogato per esigenze sopravvenute

Art. 5 - Compenso

Per l'attività svolta dal medico competente, saranno corrisposti i seguenti compensi omnnicomprensivi , oneri e tasse compresi:

<p>Quota forfetaria annuale comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incarico al medico competente, - Sopralluogo negli ambienti di lavoro con la predisposizione del relativo verbale; - Redazione protocollo di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; - Tenuta cartelle sanitarie e di rischio; - Espressione dei giudizi di idoneità; - Comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; - Relazione sanitaria - Stesura relazione ex art. 40, Allegato 3 B del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n.° 81 e trasmissione con modalità telematiche all' ASL di competenza. 	<p>Importo Offerta annuale*</p> <p>€ 400,00/anno</p>
<p>Attività: per la fatturazione delle singole visite si provvederà ad emettere apposito CIG in base ai costi di seguito indicati</p> <p>Visite mediche di idoneità alla mansione Visite mediche straordinarie su richiesta dell'Istituto Controllo funzionalità visiva Esame Spirometrico Esame Audiometrico Questionario Audit C</p>	<p>Importo Offerta cad. visita</p> <p>€ 32,00/cad. € 32,00/cad. € 20,00/cad. € 17,00/cad. € 17,00/cad. € 18,00/cad.</p>
<p>Collaborazione con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione -</p>	<p>€ 85,00/ ora □</p>

ove necessario - della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle	CRIC809005 - AOOA812836 - Registro Ordini - 0000036 - 02/03/2026 - UNICO - U
CRIC809005 - AOOA812836 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002651 - 02/03/2026 - VI.2 - U	
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.	
Riunione periodica annuale	€ 85,00/ ora □
Copia cartelle dimessi e materiale di consumo	€ 8,50/ cad.
Spedizione cartelle dimessi	Al costo

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sono esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n.18 del D.P.R. n 633/72.

N.B. Le visite mediche periodiche e/o preventive verranno effettuate c/o la sede dell'I.C. "Ugo Foscolo" di Vescovato-scuola secondaria di Vescovato in Via Corridoni 1, 26039 Vescovato in date prestabilite di comune accordo

Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto al termine dell'incarico e sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura emessa, alla quale sarà allegato il riepilogo delle prestazioni effettivamente svolte e subordinatamente all'attestazione e verifica da parte dell'Istituto circa la regolarità del servizio.

Art. 6 – Risoluzione dell'incarico

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l'adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 gg di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Medico competente alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

Art. 7 – Obbligo riservatezza

Tutti i dati ed informazioni di cui il medico competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il medico si impegna a restituire all'istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati. In rispetto alla legge sulla privacy il medico competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 , in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 9 – Foro competente

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del medico competente e, come tale è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del codice Civile, in caso di controversie il foro competente è quello di Cremona.

Il Legale Rappresentante della
Ditta Mete srl

Il Legale Rappresentante
dell'I.C. "Ugo Foscolo" di Vescovato
Dott.ssa Paola Bellini